

The ANCE logo consists of the letters 'ANCE' in a bold, dark blue, sans-serif font. A vertical line is positioned to the right of the text, separating it from the full name of the organization.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ([COM\(2025\) 81 definitivo](#)) e Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2025) 87 final)

Memoria Ance

Presso la Commissione Politiche
UE

7 maggio 2025

VALUTAZIONI GENERALI

Il contesto globale in cui viviamo è segnato da **sfide ambientali, sociali ed economiche di grande rilevanza**. In questo scenario, **la sostenibilità si afferma come uno degli obiettivi più urgenti e complessi**, il cui raggiungimento è ormai considerato una esigenza, più che un semplice dovere. **Ad oggi, la transizione verso sistemi produttivi e organizzativi sostenibili** non viene più visto come un processo imposto dalle politiche pubbliche, dai mercati finanziari e dagli investitori, ma è **diventata una necessità delle stesse filiere produttive**.

In tale quadro, **l'Unione europea** sta assumendo un ruolo sempre più cruciale come **promotrice di un cambiamento** che nasce a livello internazionale, con l'ambizione di armonizzare le normative nazionali **verso un progetto comune di sostenibilità**. **Le direttive europee**, infatti, da molti anni si stanno concentrando proprio su questo tema, andando a delineare, con sempre maggiore chiarezza e puntualità, **politiche e strategie volte a promuovere uno sviluppo sostenibile condiviso dei nostri Paesi**.

Per questo, tale processo di cambiamento e armonizzazione non può prescindere dal riconoscimento delle specificità dei contesti nazionali e, ancor più, delle realtà operative che dovranno concretamente tradurre le strategie in azioni efficaci e coerenti con la propria attività.

Il moltiplicarsi di principi, direttive e orientamenti in materia di sostenibilità ha infatti contribuito a creare un quadro normativo incerto, complesso e frammentato e, soprattutto, spesso **lontano dalla realtà imprenditoriale e industriale a cui pretende di riferirsi**, rendendo il processo di transizione molto oneroso per gli operatori coinvolti, in particolare per le imprese di piccole e medie dimensioni.

Nella stessa riflessione guidata da Mario Draghi – riportata nel Rapporto Draghi dello scorso settembre – viene ribadita l'importanza di incrementare e sfruttare a vantaggio delle imprese la normativa in materia di sostenibilità per creare un futuro più competitivo per l'UE. In questo senso, **interventi sull'assetto normativo attuale, per renderlo più semplice e privo di inutili burocratizzazioni sono fondamentali ma è altresì importante trovare un equilibrio tra gli indiscutibili vantaggi che la sostenibilità ha in termini di competitività e gli oneri legati alla sua realizzazione**, affinché questi non diventino eccessivamente gravosi per le imprese.

In quest'ottica, **l'ANCE esprime apprezzamento per la volontà di semplificare e razionalizzare il quadro normativo europeo in materia di sostenibilità**. Un'esigenza, questa, che l'Associazione aveva già rappresentato in sede di consultazione europea attraverso la Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni (FIEC), di cui l'ANCE è membro. Le novità contenute nelle proposte di revisione della CSRD e della CSDDD appaiono quindi perfettamente in linea con le nostre istanze.

In particolare, sia la proposta COM (2025) 81 che la proposta COM (2025) 87, inserendosi all'interno di un programma di riforma più ampio - il c.d. Pacchetto Omnibus

- vanno nella direzione auspicata, promuovendo interventi di semplificazione **su più livelli con l'intento di alleggerire gli obblighi a carico delle imprese, mantenendo gli obiettivi strategici delle direttive cui gli atti si riferiscono.**

Il COM (2025) 81, nello specifico, promuove la **semplificazione** e la **razionalizzazione** del quadro normativo relativo alla rendicontazione societaria di sostenibilità, di cui alla direttiva (UE) 2022/2464 (*Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD), e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, CSDDD), attraverso interventi di modifica volti a **ridurre gli oneri derivanti dalla CSRD e dalla CSDDD.**

Tale riforma rientra nell'interesse delle imprese stesse, le quali, in particolare nel settore delle costruzioni, ormai hanno ben chiaro come **l'essere sostenibili rappresenti per loro un'opportunità fondamentale**, che può portare a benefici concreti sia sul piano economico che sul piano competitivo. E, per questo, **hanno necessità di un quadro normativo di riferimento chiaro, coerente, tecnicamente attuabile e, soprattutto, calibrato sulle reali capacità operative dei soggetti coinvolti.**

Proprio per questo, l'ANCE accoglie con favore l'intento della Commissione europea di avviare un **processo di semplificazione normativa che risponda all'esigenza, più volte sottolineata anche dal settore delle costruzioni, di razionalizzare gli adempimenti in materia di sostenibilità, favorendo un approccio graduale e coordinato.**

In questo senso, l'Associazione valuta positivamente le misure inserite nel COM 81 e, nello specifico, **la previsione volta a rinviare i termini relativi agli obblighi di informativa** previsti dalla CSRD oltreché quelli di recepimento della direttiva CSDDD sul **dovere di diligenza ai fini della sostenibilità.**

Le nuove tempistiche permetteranno **l'allineamento delle due direttive** e garantiranno **omogeneità e coerenza per gli operatori** che saranno chiamati ad applicare entrambi gli atti legislativi.

Con specifico riferimento alle modifiche proposte alla **CSRD** risulta poi di fondamentale importanza la previsione che **limita l'ambito di applicazione della direttiva alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti**, oltreché la fissazione del **principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI** come limite per la catena del valore di tutte le imprese non soggette agli obblighi della CSRD.

L'esigenza di limitare l'ambito applicativo della CSRD alle imprese più grandi era già emersa durante la fase di definizione della normativa, ma è risultata ancora più evidente nei primi mesi della sua applicazione. L'esperienza concreta ha, infatti, dimostrato come anche imprese di dimensioni medio-grandi, pur essendo dotate di strutture organizzative importanti, abbiano incontrato difficoltà nel rispondere in modo adeguato alle tante richieste derivanti dai nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

In questo senso, è da valutare sicuramente come positivo e in linea con le richieste manifestate dall'Associazione in questi mesi, l'impegno che la Commissione ha assunto nel voler fissare (con successivo atto delegato) un limite massimo alle informazioni richiedibili ai fini della rendicontazione di sostenibilità, **richiamando quanto previsto**

dall'EFRAG per le piccole e medie imprese, non soggette ad alcun obbligo in termini di sostenibilità.

Tale scelta permetterà di risolvere ulteriormente le difficoltà pratiche emerse in questi primi mesi di applicazione della normativa. Infatti, l'alzamento della soglia dimensionale congiuntamente all'adozione di un modello semplificato come riferimento massimo per la richiesta di informazioni avrà un duplice esito positivo: da una parte limiterà l'effetto a cascata degli obblighi sulle PMI, dall'altra renderà **il meccanismo di rendicontazione più proporzionato rispetto alla tipologia e alla capacità operativa delle imprese**.

È quindi auspicabile che tali misure siano adottate nel minor tempo possibile e, soprattutto, che sia preso come riferimento **il principio volontario elaborato dall'EFRAG, quale base chiara e solida per una rendicontazione sostenibile realmente fruibile sia dalle imprese Medio grandi che dalle PMI**. Diversamente, l'emanazione di un'ulteriore raccomandazione da parte della Commissione, non perfettamente allineata e coerente con quanto indicato dall'EFRAG, potrebbe minare la chiarezza e l'efficacia degli strumenti messi a disposizione degli operatori, rischiando di generare sovrapposizioni, duplicazioni e confusione tra le imprese.

Con riferimento poi all'applicazione della **CSDDD, risultano particolarmente determinanti e positive le modifiche relative alla limitazione del dovere di diligenza ai soli partner diretti nella catena del valore**.

Anche in questo caso, l'esperienza maturata nei mesi successivi all'adozione della normativa ha confermato la necessità di contenere l'ambito di applicazione dell'obbligo relativo alle informazioni sulla diligenza, al fine di evitare un eccessivo effetto a cascata lungo la filiera, andando a coinvolgere anche imprese e realtà di piccolissime dimensioni e non in grado di rispondere a richieste così complesse.

È altresì apprezzabile l'introduzione di criteri più chiari rispetto agli obblighi applicabili ai partner commerciali indiretti. Questi, infatti, vengono limitati ai casi in cui emergano elementi concreti di elusione o informazioni attendibili su impatti negativi probabili o effettivi così da evitare un'eccessiva proliferazione **di richieste e oneri documentali, che finirebbero per aggravare ulteriormente il carico amministrativo delle imprese**.

Positiva è anche la previsione relativa alla **riduzione della frequenza degli esercizi di monitoraggio periodico**, così come il **chiarimento sulla portata e la modalità con cui deve avvenire il dialogo con gli stakeholder**, nell'ottica di garantire maggiore certezza nell'applicazione degli oneri derivanti dalla direttiva europea.

L'insieme di queste modifiche, in linea con quanto richiesto dall'ANCE, limiterà l'effetto a cascata degli obblighi previsti della CSRD e CSDDD lungo le catene del valore, andando a tutelare le imprese di più piccole dimensioni che, allo stato attuale, rischiano di essere travolte dagli obblighi ivi contenuti.

Infatti, sebbene le PMI non rientrino nell'ambito applicativo della CSRD e CSDDD, queste in ogni caso fanno parte della catena del valore delle imprese vincolate al rispetto delle suddette direttive, subendone indirettamente gli effetti perché chiamate

dai committenti, dai fornitori o dagli istituti finanziari a divulgare dati, informazioni e garanzie in materia di sostenibilità.

Tale effetto - particolarmente evidente nel settore delle costruzioni, costituito per la maggior parte (quasi il 90% del totale) da PMI e basato per lo più da lavori di **subappaltatura - determina un impegno in termini di costi, sia dal punto di vista economico che in termini di competenze**, che spesso le PMI non sono in grado di sostenere senza un adeguato supporto.

Ciò posto, sostenendo e condividendo i principi alla base della proposta, l'Associazione vede in questo intervento di semplificazione e razionalizzazione un'**importante occasione per definire con maggior precisione le disposizioni in materia di sostenibilità**, per renderle più chiare, coerenti e coordinate e, soprattutto, facilmente applicabili sia dall'operatore privato che dall'operatore pubblico, chiamato a verificarne il rispetto.

In questo senso, nell'ottica di razionalizzazione della normativa sulla sostenibilità, occorre prestare attenzione all'**applicazione del principio del DNSH** (Do No Significant Harm), che, sebbene sia nato in un contesto molto specifico prettamente finanziario – relativo alla Tassonomia – è di fatto richiamato e declinato in ambiti settoriali molto diversi rispetto a quello di origine, talvolta con effetti anche distorsivi.

Il **DNSH** è entrato a far parte dello scenario italiano con il **PNRR**, all'interno del quale il principio era stato assunto come **elemento cardine per il raggiungimento delle Milestone** previste nel Piano.

In questo contesto, ha sicuramente avuto un ruolo fondamentale e positivo l'operato della Ragioneria dello Stato, la quale ha elaborato delle **Check List e linee guida che hanno permesso agli operatori di orientarsi nell'applicazione di questo nuovo principio**.

Tuttavia, molte sono state le difficoltà riscontrate a livello operativo, dovute principalmente all'assenza di una cornice normativa solida, chiara e condivisa a livello nazionale e di un'adeguata proporzionalità nell'applicazione del principio stesso. Basti pensare che, il rispetto del DNSH richiede attualmente lo stesso livello di adempimenti – ad esempio, in termini di dotazione di macchine o di valutazioni ambientali – sia per grandi opere che per opere di piccole (o piccolissime) dimensioni.

Tutto questo ha esposto gli operatori, sia pubblici sia privati, a gravi incertezze applicative.

Ciò assume ancor più rilievo in considerazione del fatto che il DNSH è destinato a diventare un elemento imprescindibile per la realizzazione in generale delle opere, ben oltre quindi il PNRR, trasformandolo da criterio guida per la finanza sostenibile a **condizione vincolante per qualunque tipo di intervento progettuale, senza nessun tipo di gradualità nella sua applicazione, creando effetti sproporzionati al punto tale da rendere eccessivamente gravosi anche interventi minori che, al contrario, potrebbero rappresentare una leva importante di sviluppo territoriale**.

E' quindi fondamentale individuare una definizione normativa chiara e puntuale del principio e stabilire un sistema di proporzionalità e gradualità nella sua declinazione.

Tali proposte risultano perfettamente coerenti con lo spirito stesso del testo in commento, che è quello di semplificare e razionalizzare le normative sulla sostenibilità, promuovere la diligenza e favorire una transizione sostenibile che sia inclusiva, graduale e realmente attuabile per tutte le imprese, a partire da quelle più piccole.

Riguardo, infine, alla proposta di semplificazione e rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2025) 87), l'ANCE valuta positivamente l'obiettivo di semplificare e rendere più efficiente ed efficace il sistema, alla luce delle difficoltà emerse nel periodo transitorio. Il meccanismo si applica a settori merceologici di particolare importanza per l'edilizia, tra cui acciaio, ferro e cemento, ed è finalizzato a equiparare il prezzo del carbonio pagato dai produttori europei e dai produttori extra-UE, tramite l'imposizione di una tassa sul carbonio alle importazioni.

Se, da una parte, appare del tutto condivisibile l'intento di armonizzare il mercato e così ridurre il rischio di delocalizzare, di fatto, le emissioni nei Paesi non europei, dall'altra occorre evitare che il sistema penalizzi i settori interessati, in particolare quello delle costruzioni, attraverso oneri amministrativi e burocratici eccessivi, che andrebbero a sommarsi ai tanti altri già presenti in ogni ambito dell'attività produttiva ed economica.

È quindi positivo che la proposta in esame vada in questa direzione. L'ANCE sostiene ogni sforzo per la decarbonizzazione, sottolineando comunque che la sostenibilità non deve essere solo ambientale, ma anche sociale ed economica.